



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Roma, [data come da segnatura di protocollo]

Protocollo: [come da segnatura di protocollo]

Rif.:

Allegati:

A TUTTI I CONCESSIONARI

Loro sedi

Trasmesso agli indirizzi di posta elettronica
certificata indicati dai concessionari

SOGEI s.p.a.
Via Mario Carucci, 99
00143 Roma

All'Ufficio dei monopoli per il Lazio
All'Ufficio dei monopoli per la Lombardia
All'Ufficio dei monopoli per la Toscana
All'Ufficio dei monopoli per l'Emilia
Romagna

Loro Sedi

E p.c.
Agli altri Uffici dei monopoli

Loro Sedi

OGGETTO: Art. 1, comma 922, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 c.d.
Legge di stabilità 2016.

L'art. 1, comma 922, della legge 28.12. 2015, n. 208, ha stabilito che "A decorrere dal 1° gennaio 2016 è precluso il rilascio di nulla osta per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non siano sostitutivi di nulla osta di

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI
UFFICIO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

00153 Roma, P.za Mastai 11 – Telefono +39 06 5857 2686/2688 – Fax +39 06 5857 2699 - e-mail: monopoli.apparecchi@aams.it
PEC: monopoli.apparecchi@pec.aams.it

ADM.MNUC.REGISTRO UFFICIALE.0036179.12-04-2016-U

apparecchi in esercizio”, disponendo, altresì, al comma 918, che *“A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento”*.

La disposizione citata, quindi, impedendo il rilascio di N.O.E che non siano sostitutivi di analoghi N.O.E., viene a fissare un “tetto”, pari al numero di N.O.E. di apparecchi AWP in esercizio alla data del 31.12.2015, oltre il quale è precluso il rilascio di ulteriori titoli autorizzatori.

Tale numero è pari a 418.210 unità e, per quanto detto, rappresenta il numero massimo di N.O.E. per l'anno 2016 (a partire dal 1° gennaio 2017, in relazione all'evoluzione tecnologica degli apparecchi, potrà essere prevista la riduzione graduale degli stessi fino a giungere al numero massimo previsto dal decreto attuativo del comma 943 dell'art. 1 della stessa legge n. 208/2015)

In relazione all'incremento della misura del Prelievo Erariale Unico, e alla connessa necessità, per gli operatori del settore, di mettere rapidamente in esercizio gli apparecchi con *pay-out* inferiore al 74% - al fine di non pregiudicare gli assetti economici e finanziari della filiera e il gettito atteso - con nota prot. R.U. n. 4379 del 18.01.2016 è stata introdotta una procedura straordinaria, peraltro a carattere temporaneo, cui ciascun concessionario può accedere, presentando una richiesta contestuale di dismissione/emissione di N.O.E. sostitutivi, comunque nel rispetto del predetto tetto massimo.

La citata procedura esige, quali condizioni imprescindibili, che siano contemporaneamente richiesti la dismissione ed il rilascio di nuovi N.O.E. in egual numero, e che gli stessi siano riferiti al medesimo proprietario/gestore/possessore.

La procedura straordinaria di dismissione/emissione è stata ulteriormente semplificata con nota prot. R.U. n. 10508 del 02.02.2016, consentendo di procrastinare la riconsegna del dispositivo di controllo e dei titoli autorizzatori successivamente alla presentazione dell'istanza (improrogabilmente entro venti giorni solari a decorrere da tale data).

Al termine della procedura straordinaria, come già preannunciato con la precedente nota n. 4379 del 18 gennaio u.s., gli Uffici gestiranno in ordine cronologico le richieste di emissione di N.O.E. – che presentino o meno identità di concessionario-proprietario/gestore/possessore, anche qualora non siano state concluse in precedenza - sempre nell'ambito della “sostituzione” degli apparecchi complessivamente in esercizio al termine dell'anno 2015, secondo i criteri che seguono.

In caso di cessazione di efficacia di N.O.E. per qualunque ragione (dismissione, risoluzione contrattuale, confisca, furto, incendio o cessione all'estero dell'apparecchio, e quant'altro, fatta eccezione per i casi di revoca e decadenza, tra cui, in particolare, la decadenza di cui all'art. 38, comma 5-*bis*, della legge n. 388/2000), il concessionario deve presentare la comunicazione di dismissione ("*dichiarazione di cessazione*") nel termine fissato dalle vigenti disposizioni e contestualmente richiedere il rilascio dell'eventuale N.O.E. sostitutivo entro 30 giorni dal termine previsto per la comunicazione di dismissione, e comunque non oltre 40 giorni dalla "data evento" della predetta dismissione, consegnando la documentazione prevista (dispositivo di controllo "smart card" e titoli autorizzatori relativi a ciascun apparecchio) ai fini della conclusione del procedimento. In pratica, rispetto ai termini fissati per la procedura straordinaria semplificata, il concessionario ha 10 giorni in più per il perfezionamento della procedura di dismissione/sostituzione dei N.O.E. in considerazione del fatto che il proprietario/possessore/gestore degli apparecchi da sostituire potrebbe non coincidere con quello degli apparecchi sostitutivi.

A tale proposito, va chiarito che la c.d. procedura semplificata di cui alla nota prot. R.U. n. 10508 del 02.02.2016 resta valida, nel rispetto dell'ordine cronologico delle domande. Nel caso in cui il concessionario non presenti richiesta di N.O.E. sostitutivi entro il termine sopraindicato previsto per il perfezionamento della dismissione/sostituzione, o in caso di incompleta o insufficiente o comunque erronea compilazione dell'istanza o dei suoi allegati da parte del concessionario richiedente entro il medesimo termine, il numero dei titoli autorizzatori dismessi sarà considerato disponibile, ai sensi del comma 922, per il rilascio, a tutti i concessionari, di N.O.E. sostitutivi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del D.M. 12 marzo 2004, n. 86, con le modalità più avanti illustrate.

La mancata consegna del dispositivo di controllo "smart card" e dei titoli autorizzatori relativi a uno o più apparecchi dismessi nel termine indicato (30 giorni dalla comunicazione) preclude il successivo rilascio di un corrispondente numero di N.O.E. in favore del concessionario che ne abbia fatto richiesta, sino alla completa regolarizzazione della procedura di dismissione.

In relazione alle pratiche di dismissione presentate agli Uffici dei monopoli competenti a far data dal 1° gennaio 2016 e sino al 28 aprile 2016, non accompagnate dalla contestuale richiesta di rilascio di N.O.E. sostitutivi, al fine di consentire l'applicazione della presente circolare alle dismissioni già effettuate, i concessionari potranno richiedere il corrispondente rilascio di titoli autorizzatori,

fino al numero massimo di dismissioni effettuate, entro e non oltre il 30 maggio 2016. A tal fine, alla data del 29 aprile 2016, l'Agenzia provvederà, per il tramite del partner tecnologico, alla ricognizione e determinazione, per ciascun concessionario, del numero di richieste di dismissione presentate nel suddetto periodo.

Nei casi di revoca e decadenza di N.O.E., tra cui, in particolare, la decadenza di cui all'art. 38, comma 5-*bis*, della legge n. 388/2000, il corrispondente numero di titoli autorizzatori sarà considerato disponibile per il rilascio a tutti i concessionari al ricorrere dei presupposti indicati dalla citata disposizione, non potendo più essere considerati nella disponibilità del concessionario titolare, in quanto revocati o decaduti. Si precisa, a tale riguardo, che si considerano tra l'altro decaduti, ai sensi della suddetta norma di legge, tutti i N.O.E. che, dal 1° gennaio 2016, per tutto il periodo considerato dalla disposizione stessa, sono rimasti nella posizione "in magazzino", senza essere collocati "in esercizio". Ad esempio, ricadono in tale ambito tutti gli apparecchi muniti di N.O.E., rilasciato il 31 dicembre 2015, che sino al 31 marzo 2016 sono sempre rimasti in magazzino.

Per gli apparecchi revocati o decaduti non è possibile richiedere la "dismissione con sostituzione" (nemmeno mediante la "procedura straordinaria"), da parte del concessionario già titolare del N.O.E. oggetto di revoca o decadenza, per cui si invitano codesti concessionari a astenersi dalla relativa richiesta. Resta fermo, anche in questi casi, l'obbligo di completare la procedura di dismissione degli apparecchi decaduti nel termine previsto dalla nota prot. n. 48926/Giochi/ADI del 18.12.2009, che, a decorrere dal 1° aprile c.a., deve intendersi ridotto a dieci giorni.

Tenuto conto del "tetto" fissato dal comma 922, pari al numero di N.O.E. di apparecchi AWP in esercizio alla data del 31.12.2015, per il rilascio di N.O.E. sostitutivi di quelli revocati o decaduti, è necessario garantire eguali possibilità a tutti i concessionari ed evitare altresì fenomeni distorsivi delle dinamiche concorrenziali. A tal fine, il rilascio dei predetti titoli autorizzatori potrà avvenire nel numero massimo di un tredicesimo del numero di N.O.E. disponibili rilevato su base settimanale e comunicato ai concessionari. Ogni settimana, ciascun concessionario potrà presentare una o più richieste di rilascio di N.O.E. sempre all'interno del quantitativo settimanale stabilito. Qualora, al termine della settimana, uno o più concessionari non avranno richiesto N.O.E. per il numero complessivo per ciascuno di essi stabilito, le eccedenze saranno rimesse a disposizione nell'ambito del totale dei N.O.E. disponibili per la settimana successiva.

L'Agenzia effettuerà un attento monitoraggio delle operazioni di gestione dei N.O.E. da parte dei concessionari, in particolare di quelle che riguardano un consistente numero di N.O.E., al fine di evitare l'elusione delle disposizioni volta a sottrarre alla disponibilità del mercato i N.O.E. altrimenti destinati alla decadenza. A tale scopo, saranno impartite agli Uffici le necessarie istruzioni per l'effettuazione di specifiche campagne di controlli. Ove venissero rilevati comportamenti della specie, verranno irrogate le previste sanzioni amministrative o convenzionali e, a tutela delle corrette dinamiche di mercato, i criteri illustrati con la presente circolare potranno essere rivisti.

In relazione alle tempistiche necessarie per completare la modifica delle applicazioni informatiche ad opera del partner tecnologico e agli esiti del monitoraggio sulla lavorazione delle istanze presentate nell'ambito della "procedura straordinaria", la data a decorrere dalla quale la procedura sopra descritta entrerà in vigore è fissata nel 30 aprile 2016. Entro la successiva decade verrà reso noto il numero di N.O.E. che potrà essere rilasciato a ciascun concessionario.

Il Direttore Centrale
Dot. Roberto Faselli

